

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Stefania FANIZZI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Stefania FANIZZI

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 22 luglio 2020

In Aosta, il giorno ventidue (22) del mese di luglio dell'anno duemilaventi con inizio alle ore quindici e quaranta minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Mauro BACCEGA

Luigi BERTSCHY

Chantal CERTAN

Albert CHATRIAN

Si fa menzione che le funzioni di Assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali e di Assessore alle opere pubbliche, territorio e edilizia residenziale pubblica sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Segretario generale della Regione, Sig.a Stefania FANIZZI.

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **641** OGGETTO :

PRESA D'ATTO DEL DISPOSTO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 03947/2020, PUBBLICATA IN DATA 19 GIUGNO 2020, E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA REGIONALE

visti:

- ✓ il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) ed, in particolare, gli articoli 3 e 3 bis nelle parti riguardanti le nomine del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle aziende sanitarie locali, come modificati a seguito del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria), che ha abrogato e sostituito parte delle disposizioni contenute in tali articoli;
- ✓ il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e sue successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 5, comma 9, il quale, tra altro, stabilisce il divieto da parte delle pubbliche amministrazioni di conferire incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni medesime e degli enti e società da esse controllati a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Per tali incarichi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione;
- ✓ la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
- ✓ la legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) ed, in particolare, l'articolo 11, comma 1, lettera p), concernente gli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario nazionale;
- ✓ il sopra citato decreto legislativo 171/2016, così come integrato e corretto dal decreto legislativo 26 luglio 2017, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria) e in ultimo modificato dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60;
- ✓ la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione);

richiamati i seguenti atti:

- deliberazione della Giunta regionale n. 57 in data 20 gennaio 2017, recante “Approvazione, ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 5/2000 e dell’art. 3bis del d.lgs. 502/1992, dell’avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco regionale degli idonei alla nomina a direttore generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, dei criteri generali per l’idoneità e del contratto del direttore generale”;
- deliberazione della Giunta regionale n. 463 in data 14 aprile 2017, con la quale è stato approvato, in esecuzione della DGR 57/2017, l’elenco regionale aggiornato degli idonei alla nomina a direttore generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta;
- deliberazione della Giunta regionale n. 648 in data 22 maggio 2017, con la quale è stato designato Direttore generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta il dott. Igor Rubbo, che risulta essere inserito nell’elenco regionale degli idonei approvato con DGR 463/2017, ed è stata, altresì, approvata la proposta di obiettivi di mandato di cui al comma 5, dell’art. 3 bis del d.lgs. 502/1992;
- deliberazione della Giunta regionale n. 786 in data 12 giugno 2017, con la quale è stato approvato il contratto di lavoro del Direttore generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta e sono stati definiti gli obiettivi di mandato;
- decreto del Presidente della Regione n. 404/DEC del 13 giugno 2017 concernente la nomina del dott. Igor Rubbo a Direttore generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta a decorrere dal 15 giugno 2017 al 15 giugno 2020;

richiamato il ricorso numero registro generale 44 del 2017 proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Valle d’Aosta (Sezione Unica) dal dott. Gianluca Peschi contro la Regione autonoma Valle d’Aosta e il dott. Igor Rubbo per l’annullamento del decreto presidenziale regionale n. 404 del 13 giugno 2017 e delle deliberazioni della Giunta regionale n. 786/2017 e n. 648/2017 e, in parte qua, della DGR n. 463/2017, nel quale la Regione, come stabilito dalla DGR 1300/2017, si è costituita in giudizio;

preso atto della sentenza relativa al ricorso sopra menzionato, pubblicata in data 14 febbraio 2018, n. 00014/2018, con la quale il TAR della Valle d’Aosta (Sezione Unica) ha dichiarato il ricorso inammissibile nella parte in cui ha ad oggetto la DGR 463/2017 e lo accoglie nella parte restante e, per l’effetto, annulla le DGR n. 648/2017 e n. 786/2017 e il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 404/2017, respingendo invece la richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente;

dato atto che con deliberazione della Giunta regionale n. 188 in data 19 febbraio 2018, recante “Preso atto, in esecuzione della sentenza pubblicata il 14 febbraio 2018, n. 00014/2018, della decadenza dall’incarico di Direttore generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta del sig. Igor Rubbo, a seguito dell’annullamento da parte del TAR della Valle d’Aosta (Sezione unica) delle DGR 648/2017 e 786/2017 e DPR n. 440/2017 e approvazione delle modalità di sostituzione del Direttore dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, ai sensi dell’articolo 16 c. 3 della l.r. 5/2000” è stato disposto, tra l’altro, quanto segue:

- la decadenza dell'incarico di Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta del dott. Igor Rubbo a decorrere dalla data di approvazione della medesima deliberazione (19 febbraio 2018);
- la risoluzione anticipata del contratto approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 786/2017 e sottoscritto in data 13 giugno 2017;
- di non procedere, considerata la decadenza dall'incarico di Direttore generale del dott. Igor Rubbo, alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di mandato, prevista, ai fini di una sua riconferma, al 15 dicembre 2018 al compimento dei diciotto mesi dalla nomina;
- di dare avvio alle procedure necessarie all'individuazione e alla nomina di un commissario;
- di dare atto che sino al perfezionamento della nomina del commissario le funzioni del Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta sono svolte dal dott. Pier Eugenio Nebiolo, già Direttore sanitario dell'Azienda medesima, in quanto più anziano di età rispetto al Direttore amministrativo in carica;
- di dare mandato agli uffici competenti di avviare le procedure, ai sensi della l.r. 5/2000 e del d.lgs. 171/2016, per l'individuazione del nuovo direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;

precisato, quindi, che con deliberazione della Giunta regionale n. 224 in data 26 febbraio 2018, recante "Nomina del Commissario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della l.r. 5/2000 e del d.lgs. 171/2016 e in esecuzione della DGR 188/2018", veniva nominato il dott. Angelo Michele Pescarmona quale Commissario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta con decorrenza dal 7 marzo 2018 e sino alla data di assunzione dell'incarico da parte del nuovo direttore generale;

evidenziato che, in forza della deliberazione della Giunta regionale n. 356 in data 26 marzo 2018, la Regione ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza n. 14/2018 del TAR Valle d'Aosta;

preso atto degli scambi epistolari avvenuti tra la Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario e il Dipartimento legislativo e legale, conservati agli atti degli uffici, inerenti la non opportunità di intraprendere il procedimento di nomina del nuovo direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, ai sensi della l.r. 5/2000 e del d.lgs. 171/2016, in considerazione del fatto che, con il ricorso della Regione al Consiglio di Stato, era stata richiesta la sospensiva della sopra citata sentenza del TAR Valle d'Aosta e che, successivamente, il Consiglio di Stato aveva comunicato la sollecita fissazione dell'udienza di merito;

preso atto della sentenza n. 00214/2019, pubblicata in data 9 gennaio 2019, con cui il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando sull'appello, lo ha accolto, annullando la sentenza del TAR Valle d'Aosta in data 14 febbraio 2018, n. 14, dichiarando improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente dott. Gianluca Peschi, che non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio da una eventuale pronuncia confermativa della sentenza di primo grado poiché egli non avrebbe potuto partecipare, in tale ipotesi, ad una riedizione della procedura, non risultando iscritto all'elenco nazionale di cui all'art. 1 del d.lgs. 171/2016 nel frattempo entrato in vigore;

preso atto degli scambi epistolari intercorsi tra la Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario e l'Avvocatura regionale, conservati agli atti degli uffici,

relativi al confronto e alle valutazioni tecniche e legali inerenti l'applicazione della sopra citata sentenza del Consiglio di Stato n. 00214/2019, dai quali emerge l'obiettivo difficoltà - legata a questioni afferenti all'effetto conformativo discendente dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 214/2019 - a dare mera esecuzione alla citata sentenza, in considerazione delle peculiarità della fattispecie, caratterizzata dalla possibile reviviscenza della nomina del dott. Igor Rubbo, a suo tempo ritenuta viziata dal Tribunale Amministrativo Regionale, e sul merito della quale la pronuncia del Consiglio di Stato non aveva inciso, tenuto altresì conto che anche il dott. Igor Rubbo, al pari del ricorrente, non risultava iscritto all'elenco di cui all'art. 1, d.lgs. 171/2016;

richiamato il ricorso, ex articolo 114 C.P.A., notificato all'Amministrazione regionale in data 18 luglio 2019, promosso dal dott. Igor Rubbo, dinanzi al Consiglio di Stato, per l'ottemperanza della citata sentenza del Consiglio di Stato, n. 214/2019, nonché per il risarcimento dei danni patiti e *patiendi* connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione, avverso il quale la Regione si è costituita in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 1074 in data 2 agosto 2019, formulando istanza ai sensi dell'articolo 112, comma 5 C.P.A., affinché il Consiglio di Stato chiarisse se dalla sentenza n. 214 del 9 gennaio 2019 discendesse la reviviscenza della originaria nomina del dott. Igor Rubbo a Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, ovvero se la predetta sentenza avesse natura di pronuncia di mero rito e, dunque, residuasse in capo alla Regione un certo margine di discrezionalità che le consentisse di giungere all'individuazione e alla nomina di un diverso soggetto quale Direttore generale dell'Azienda USL, secondo le disposizioni nel frattempo intervenute di cui al d.lgs. 171/2016, laddove ciò fosse rispondente all'interesse pubblico tutelato;

preso atto della sentenza n. 03947/2020, pubblicata in data 19 giugno 2020, con cui il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza di cui sopra, lo accoglie, in parte, disponendo che la Regione Valle d'Aosta, entro il termine di giorni sessanta dalla data di notificazione o comunicazione della decisione, è tenuta a rimuovere gli effetti giuridici della DGR 188/2018 e a procedere con il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 112, comma 3, C.P.A., tenuto conto della scadenza del contratto di lavoro del dott. Igor Rubbo alla data del 14 giugno 2020 e, pertanto, dell'impossibilità di una sua reintegrazione nell'incarico di Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;

ritenuto quindi necessario, in esecuzione della sopra richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 03947/2020, rimuovere gli effetti giuridici della DGR 188/2018, in ordine alla decadenza dall'incarico di Direttore generale del dott. Igor Rubbo in esecuzione della sentenza di primo grado annullata in sede di appello, revocando i punti 1 e 2 del dispositivo della DGR 188/2018;

dato atto che, come precisato nella suddetta sentenza, in considerazione dell'intervenuta scadenza del contratto triennale di lavoro del dott. Igor Rubbo alla data del 14 giugno 2020 e, pertanto, dell'impossibilità di reintegrare il medesimo nell'incarico di Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, l'esecuzione in forma specifica va convertita in risarcimento del danno ai sensi dell'art. 112, comma 3, C.P.A.;

ritenuto necessario dare immediato avvio al procedimento di nomina del nuovo direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, ai sensi della l.r. 5/2000 e del d.lgs. 171/2016, dando mandato alla competente Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario di predisporre tempestivamente gli atti necessari;

ricordato che, in esecuzione della DGR 188/2018, con DGR 224/2018, è stato nominato il Commissario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta sino alla data di assunzione dell'incarico del nuovo direttore generale e che, pertanto, lo stesso permane in carica;

evidenziato lo stato di emergenza in atto sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, come dichiarato dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, per affrontare il quale, l'Azienda USL della Valle d'Aosta è ancora chiamata a predisporre ed attuare misure organizzative e gestionali per prevenire la diffusione del COVID-19 e curarne i contagi sul territorio regionale, nonché per affrontare un'eventuale recrudescenza del rischio virale nei prossimi mesi;

ravvisata la necessità, sia per dare continuità alla gestione e all'ordinario funzionamento dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, soprattutto nel particolare momento dell'emergenza sanitaria in corso, sia in ragione del limitato arco temporale per addivenire alla nomina del nuovo direttore generale dell'Azienda medesima, di prorogare, sino al completamento della predetta procedura di nomina, l'incarico commissariale in capo al dott. Angelo Michele Pescarmona, di cui alla DGR 224/2018, il quale assolve il requisito, posto anche in capo alla figura commissariale che ricopre, di iscrizione nell'elenco nazionale previsto dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. 171/2016;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR 231 in data 27 marzo 2020;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciatoo, sentita l'Avvocatura regionale, dal Coordinatore del Dipartimento sanità e salute e dal Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute, politiche sociali e formazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Mauro Baccega;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di prendere atto del disposto della sentenza del Consiglio di Stato n. 03947/2020, pubblicata in data 19 giugno 2020;
2. di rimuovere gli effetti giuridici della richiamata DGR 188/2018, in ordine alla decadenza dall'incarico di Direttore generale del dott. Igor Rubbo in esecuzione della sentenza di primo grado annullata in sede di appello, revocando i punti 1 e 2 del dispositivo della DGR 188/2018;
3. di prendere atto che, come precisato nella sentenza di cui al punto 1, in considerazione della scadenza del contratto triennale di lavoro del dott. Igor Rubbo alla data del 14 giugno 2020 e, pertanto, dell'intervenuta impossibilità di reintegrare il medesimo nell'incarico di Direttore generale dell'Azienda USL, l'esecuzione in forma specifica va convertita in risarcimento del danno ai sensi dell'art. 112, comma 3, C.P.A.;

4. di dare immediato avvio al procedimento di nomina del nuovo direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, ai sensi della l.r. 5/2000 e del d.lgs. 171/2016, dando mandato alla competente Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario di predisporre tempestivamente gli atti necessari;
5. di stabilire, al fine di garantire continuità nella gestione e nell'ordinario funzionamento dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, soprattutto nel particolare e complesso momento dell'emergenza epidemiologica richiamata in premessa, di prorogare, fino al completamento della procedura di nomina del direttore generale, l'incarico commissariale in capo al dott. Angelo Pescarmona, nominato con DGR 224/2018 e iscritto nell'elenco nazionale previsto dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. 171/2016;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
7. di trasmettere la presente deliberazione all'Azienda USL della Valle d'Aosta per gli adempimenti di competenza.

§